



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF007

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	CREDITI D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO SOFTWARE PER INVIO DATI
RIFERIMENTI	D.L. 193/2016; D.LGS. 127/2015; D.L. 78/2010; R.M. 2/2018
CIRCOLARE DEL	16/01/2018

Sintesi: l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per la compensazione del credito d'imposta derivante dall'adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche Iva.

La **R.M. 2/2018** ha istituito i **codici tributo da utilizzare per la compensazione**, mediante il Mod. F24, dei crediti d'imposta per l'**adeguamento tecnologico** finalizzato alla **trasmissione dei dati**:

- delle **fatture emesse e ricevute** (c.d. **spesometro**) e delle **liquidazioni periodiche Iva**, ovvero
- a coloro che esercitano l'opzione per la **fatturazione elettronica tra privati tramite il SDI** o dei **corrispettivi** in presenza, per questi ultimi, dei relativi presupposti.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

L'**art. 21-ter del D.L. 78/2010**, aggiunto ad opera del D.L. 193/2016, stabilisce, con riferimento ai soggetti in attività nel 2017, che:

- in riferimento agli obblighi di cui agli artt. 21 (**spesometro**) e 21-bis (**comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**),
- ovvero che esercitano l'opzione di cui all'**art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015**,
- è **attribuito una sola volta**, per l'adeguamento tecnologico, un **credito d'imposta pari a € 100**.



Nota: il **credito spetta ai soggetti che**, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto (2016), hanno **realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000**.

Inoltre, il **comma 3 del citato art. 21-ter**, attribuisce agli anzidetti soggetti, per una sola volta:

- un **ulteriore credito d'imposta di € 50 qualora**, sussistendone i presupposti,
- abbiano esercitato anche l'opzione per la **trasmissione telematica dei corrispettivi**, prevista dal co. 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 127/2015, **entro il 31/12/2017**.



Nota: si ricorda che la **legge di bilancio 2018 ha abrogato, con decorrenza dal 1/01/2019, lo spesometro** per effetto dell'introduzione della fatturazione elettronica per le fatture emesse dal suddetto periodo. **I nuovi obblighi, invece, decorrono per le fatture emesse dal 01/07/2018:**

- per le **cessioni di benzina/gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
- per le **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** nel quadro dei un contratto pubblico

Il **D.Lgs. 127/2015, art. 1, co. 3**, nel **testo vigente anteriormente alla disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018**, stabiliva, con riferimento alle **operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dal 1/01/2017**, che i soggetti passivi **possono optare per la trasmissione telematica** dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il SDI.

L'opzione ha effetto per 5 anni e, in assenza di revoca, si estende per ulteriori 5 anni.

NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La legge di bilancio 2018, tramite modifica del suddetto co. 3, art. 1, D.Lgs. 127/2015:

- rende **obbligatoria l'emissione di fatture elettroniche mediante il SDI** per le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate **tra soggetti residenti** o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni;
- estende l'**obbligo di fatturazione elettronica**, già previsto per i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, **ai soggetti identificati ai fini Iva**;
- esonera dal suddetto obbligo i contribuenti minimi e forfetari;

Inoltre, dispone che:

- **per la trasmissione delle fatture elettroniche al SDI, gli operatori economici SDI possono avvalersi di intermediari**, ferme restando la loro responsabilità;
- **nei confronti dei consumatori finali** le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia e da chi emette la fattura, fermo restando che i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura.

L'art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015, ha stabilito, con decorrenza dal 01/01/2017, che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e/o assimilate (art. 22 del DPR 633/1972), **possono optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia dei dati dei corrispettivi giornalieri** delle cessioni/prestazioni. L'opzione ha effetto per 5 anni e, in assenza di revoca, si estende per ulteriori 5 anni. L'opzione sostituisce gli obblighi di registrazione dei relativi corrispettivi.

NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Viene introdotto, con decorrenza dal 01/07/2018, l'obbligo di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati** dei corrispettivi con riferimento alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburante per motori. L'attuazione è rinviata ad un **provvedimento** dell'Agenzia.

CREDITO D'IMPOSTA

L'utilizzo, le condizioni e il trattamento tributario del credito d'imposta sono si seguito esposti:

CREDITI D'IMPOSTA	
DECORRENZA	Utilizzo dal 01/01/2018
MODALITA' DI UTILIZZO	Può essere utilizzo esclusivamente in compensazione con Mod. F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento
SCARTO	Nel caso in cui, per lo stesso soggetto, l'utilizzo del credito risulti superiore all'importo massimo stabilito, il Mod. F24 che determina il superamento è scartato
TRATTAMENTO FISCALE	Non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e IRAP
ULTERIORI ADEMPIMENTI	Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo
AIUTI DE MINIMIS	Le suddette agevolazioni sono concesse nei limiti ed alle condizioni del Regolamento UE n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis"

CODICI TRIBUTI PER LA COMPENSAZIONE

Per consentire l'utilizzo del credito d'imposta, la R.M. 2/2018 ha istituito gli appositi codici tributo:

C.T.	DENOMINAZIONE	CONDIZIONI
6881	Credito d'imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro - articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78	Invio dei dati delle fatture emesse/ricevute e delle liquidazioni periodiche Iva ovvero opzione per la fatturazione elettronica tramite il SDI
6882	Credito d'imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro - articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78	Opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (in presenza dei presupposti). Tale credito è riconosciuto in aggiunta a quello di € 100

COMPILAZIONE MOD. F24

Nel campo "anno di riferimento" dell'F24, occorre indicare l'anno di sostenimento della spesa per l'adeguamento tecnologico.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	6881		2017		100 00
RITENUTE ALLA FONTE	6882		2017		50 00
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
La compilazione dell'F24 è stata fatta considerando il caso della fruizione di entrambi i crediti d'imposta dal contribuente					
codice ufficio	codice atto				
TOTALE A				B	150 00
					SALDO (A-B)